



DECRETO RETTORALE N. 535

Prot. n. 143179

IL R E T T O R E

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. (GU n. 10 del 14-1-2011 – Suppl. Ordinario n.11)”;
- VISTO il proprio Decreto n. 10 del 13.3.2012, con il quale è stato emanato il Regolamento Quadro dei Dipartimenti, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il proprio Decreto n. 483 del 06.11.2015 con quale, da ultimo, è stato emanato il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”;
- VISTA la necessità di adeguare il suddetto Regolamento alle successive modifiche del Regolamento Quadro, in particolare quella disposta con Decreto n. 268 del 29.06.2016 relativamente agli articoli 6, 10,11, 20, 21, 22, 23 e 24 e da ultimo quella emanata con Decreto n. 924 del 18.12.2019, recante modifiche all’art. 6;

D E C R E T A

Articolo 1 – Nuovo regolamento del Dipartimento

E’ modificato come segue il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” (Allegato n. 1 al presente Decreto).

Art. 2 –Pubblicità

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all’Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

Modena, li 08.07.2020

IL RETTORE
(F.to Prof. Carlo Adolfo PORRO)

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ENZO FERRARI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari (DIEF)

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con Decreto del Rettore n. 24 del 06.06.2013, previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.3.2012. e parere favorevole del Senato Accademico del 13.3.2012, il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari (DIEF), che costituisce, ai sensi dell'Art. 27 dello Statuto, struttura di base dell'Ateneo, responsabile di attività didattiche e formative e di attività di ricerca scientifica e di trasferimento di conoscenze e tecnologie nell'ambito dell'ingegneria, nonché delle attività ad esse correlate e accessorie.

1. Il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, di seguito designato col termine Dipartimento o con l'acronimo DIEF, è struttura stabile incardinata presso la sede di Modena.

2. Il Dipartimento ha carattere interdisciplinare nell'ambito dell'ingegneria e delle scienze ad essa correlate. Il Dipartimento valorizza tale ricchezza culturale e scientifica all'interno della propria organizzazione.

3. Il Dipartimento è sede primaria di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico e pone quale proprio obiettivo fondante il progresso delle scienze dell'ingegneria e il correlato sviluppo delle tecnologie.

4. Il Dipartimento ispira la propria azione ai principi di valorizzazione del merito, di trasparenza ed efficienza dei processi e delle procedure, favorendo l'equa responsabilizzazione e l'attiva partecipazione del proprio personale.

Articolo 2

Finalità del Dipartimento

1. Il DIEF assume quali proprie specifiche finalità:

b) la promozione, il sostegno e il coordinamento della ricerca fondamentale e applicata negli ambiti di specifica competenza, temperando i principi di autonomia e libertà di ricerca con le esigenze generali di qualità e coerenza delle azioni, garantendo comunque il diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;

c) la progettazione della propria offerta formativa e la gestione delle attività didattiche relative ai Corsi di Studio, alle Scuole e Corsi di Dottorato, ai Master universitari, ai Corsi di Alta Formazione ad esso assegnati, utilizzando le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie, anche attivando, ove necessario, collaborazioni con le strutture dell'Ateneo;

d) la promozione e gestione di iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali e internazionali;

e) l'internazionalizzazione delle proprie iniziative in ambito didattico e scientifico, anche mediante accordi e collaborazioni con istituzioni di ricerca e formazione di riconosciuta qualificazione internazionale;

f) la partecipazione alla rete museale dell'Ateneo promuovendo la classificazione, la tutela, la valorizzazione, l'esposizione e lo studio dei beni di interesse storico-museale in carico al DIEF;

- g) lo sviluppo di attività di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca o con enti e imprese locali, nazionali e internazionali, ivi inclusi i rapporti con il sistema formativo regionale;
- a) lo sviluppo dei rapporti con il territorio, con le sue articolazioni amministrative e, in particolare, con le sue espressioni produttive, in una logica di collaborazione e di sviluppo sinergico, anche mediante il supporto alle attività di trasferimento tecnologico e alla creazione di *spin off* e *start up* universitari;
- b) la promozione, nei settori di competenza, di attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione con enti e imprese;
- c) la promozione di azioni mirate ad assicurare la qualità della didattica, della ricerca e della gestione amministrativa, utilizzando criteri di valutazione condivisi a livello nazionale e internazionale.

Articolo 3

Autonomia amministrativa e gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento gode di piena autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito delle risorse della struttura.
2. La gestione contabile e amministrativa del Dipartimento è disciplinata dalle norme del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 4

Composizione del Dipartimento e criteri di afferenza

1. Al Dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato, nonché, ai fini della partecipazione agli organi collegiali e senza che occorra specifica domanda:
 - a) gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ricompresi nell'offerta formativa del Dipartimento. Gli studenti iscritti a Corsi interdipartimentali si considerano afferenti al Dipartimento di riferimento del Corso;
 - b) gli iscritti a Corsi o Scuole di Dottorato di ricerca che abbiano presentato opzione di afferenza al Dipartimento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei Dottorati;
 - c) il personale non strutturato assegnato al Dipartimento, identificato fra i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a 12 mesi. E' equiparato a personale assegnato al Dipartimento il personale non strutturato titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a 12 mesi assegnato al Dipartimento dall'Amministrazione, da Centri di Servizio e da Centri Interdipartimentali dell'Ateneo;
 - d) i titolari di assegno di ricerca attivato e finanziato dal Dipartimento. Sono equiparati a questi i titolari di assegno di ricerca attivato e finanziato dall'Amministrazione, da Centri di Servizio e da Centri Interdipartimentali dell'Ateneo assegnati al Dipartimento;
 - e) gli iscritti alle Scuole di Specializzazione attivate presso il Dipartimento o compartecipate dallo stesso, previa delibera del Consiglio della Scuola.
2. L'afferenza degli studenti cessa *de iure* con il conseguimento della Laurea, Laurea Magistrale, del Dottorato di Ricerca, del Diploma di Specializzazione, o comunque con la perdita dello *status* di studente. L'afferenza al Dipartimento del personale a tempo determinato cessa *de iure* con il termine del relativo contratto.

Articolo 5

Trasferimento a o da altro Dipartimento

1. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento, che intendano trasferirsi ad altro Dipartimento, **presentano** domanda di cambio di afferenza al Direttore del Dipartimento e al Direttore del Dipartimento presso cui intendono trasferirsi nonché, per conoscenza, al Rettore, **decorso un periodo, non inferiore a tre anni dalla data di ultima afferenza al dipartimento; detto periodo decorre indipendentemente dalla nomina in un nuovo ruolo.** I Consigli dei due Dipartimenti interessati, **entro 30 giorni dalla ricezione della domanda**, devono esprimere parere, a maggioranza assoluta dei professori e ricercatori dei relativi Consigli. Detti pareri dovranno essere motivati, con riferimento **alle scelte di programmazione effettuate** nonché alle modificazioni sostanziali che il trasferimento comporta sul piano organizzativo, finanziario e culturale, sull'offerta formativa e sui requisiti minimi di cui all'Art. 27 dello Statuto.
2. In caso di pareri positivi il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio Decreto **da adottarsi entro 30 giorni dalla ricezione dei pareri. Il trasferimento avrà effetto dal 1° giorno del mese successivo all'emanazione del Decreto.**
3. In caso di parere negativo del Dipartimento di appartenenza, qualora dalla motivazione del provvedimento non risulti con evidenza l'incidenza essenziale della permanenza del professore o ricercatore ai fini del mantenimento dell'offerta formativa e della sussistenza dei requisiti minimi di cui all'Art. 27 dello Statuto, l'interessato potrà richiedere con apposita istanza l'intervento del Rettore che, sentito l'interessato e il Direttore del Dipartimento, può accogliere l'istanza e autorizzare il trasferimento in caso di parere favorevole del Dipartimento di destinazione.
4. In caso di parere negativo del Dipartimento di destinazione, l'interessato potrà presentare analoga domanda presso altro Dipartimento. Qualora entro tre mesi dalla prima domanda nessun Consiglio di Dipartimento abbia deliberato in senso favorevole, l'afferenza verrà disposta d'ufficio dal Rettore, sentito l'interessato e i Direttori dei Dipartimenti destinatari della domanda.
5. Nella valutazione delle richieste di afferenza il DIEF si ispira a criteri di coerenza del profilo scientifico e didattico del richiedente con le finalità del Dipartimento.
- 6. Non è ammessa la presentazione di domanda di trasferimento nel periodo intercorrente tra l'indizione delle elezioni del Direttore del Dipartimento di appartenenza o di destinazione e le votazioni relative. Le eventuali procedure in corso sono sospese nel medesimo periodo.**
7. Per quanto riguarda i ricercatori a tempo determinato, il Dipartimento di afferenza è indicato nel relativo contratto e non è consentito proporre domanda di trasferimento.

TITOLO II

ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Articolo 6

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione Paritetica docenti-studenti;
 - e) i Consigli dei Corsi di Studio.

CAPO I IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 7 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 50% del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato assegnato alla struttura anche in via temporanea;
 - c) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio assegnati al Dipartimento, nella misura del 15% dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - d) quattro rappresentanti degli studenti dei Corsi o Scuole di Dottorato e dei Corsi di Specializzazione di cui all'Art. 4, comma 1, lettere b) ed e);
 - e) quattro rappresentanti dei titolari di assegno di ricerca di cui all'Art. 4, comma 1, lettera d) e un rappresentante dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore ai 12 mesi, di cui all'Art. 4, comma 1, lettera c). In caso di ineleggibilità di personale di quest'ultima tipologia, la rappresentanza degli assegnisti è integrata con il primo dei non eletti.
2. Il Responsabile amministrativo del Dipartimento partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Ai sensi dell'Art. 50, comma 4 del Regolamento Elettorale di Ateneo, le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai Corsi e Scuole di Dottorato e di Specializzazione, dei titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a dodici mesi e dei titolari di assegno per attività di ricerca, sono indette dal Direttore di Dipartimento con apposito bando, da pubblicarsi all'albo di Dipartimento almeno trenta giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica, con il quale è convocata l'assemblea del personale. L'elettorato attivo e passivo spetta, relativamente a ciascuna categoria, al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, agli iscritti ai Corsi e Scuole di Dottorato e di Specializzazione, ai titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a dodici mesi e ai titolari di assegno per attività di ricerca. Gli iscritti a Corsi e Scuole di Dottorato che siano anche titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a dodici mesi o titolari di assegno per attività di ricerca votano solo in qualità di studenti di dottorato di ricerca e godono di elettorato passivo solo per la relativa rappresentanza.
4. Le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai Corsi e Scuole di Dottorato e di Specializzazione, dei titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a dodici mesi e dei titolari di assegno per attività di ricerca, si svolgono secondo la seguente procedura:
 - a) gli interessati sono chiamati a presentare al Direttore la propria autocandidatura almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle elezioni. Tale termine può essere derogato in fase di prima istituzione o per comprovate ragioni di urgenza;
 - b) nel caso in cui il numero di autocandidature, per una o più delle categorie interessate, risulti inferiore al numero dei rappresentanti da eleggere, il Direttore, limitatamente alle categorie interessate, sollecita la proposta di ulteriori candidature da presentarsi almeno tre giorni prima della data di svolgimento delle votazioni. Tale termine può essere derogato in fase di prima istituzione o per comprovate ragioni di urgenza;

- c) i voti espressi in favore di componenti delle categorie di cui si elegge la rappresentanza che non abbiano provveduto all'autocandidatura nei termini precisati ai punti a) e b) sono nulli. Costituisce eccezione il caso in cui il numero delle autocandidature validamente presentate al termine delle fasi di cui ai punti a) e b) per una o più categorie risulti inferiore al numero degli eligendi.
5. Ai sensi dell'Art. 50, comma 5 del Regolamento Elettorale di Ateneo, le elezioni dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio si svolgono contestualmente alle elezioni studentesche negli organi di Ateneo.

Articolo 8

Durata della carica

1. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni accademici.
2. I rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio e dei Corsi o Scuole di Dottorato e dei Corsi di Specializzazione durano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
3. I rappresentanti dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i rappresentanti degli assegnisti durano in carica un anno accademico e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

Articolo 9

Attribuzioni del Consiglio

1. Spetta al Consiglio di Dipartimento, in conformità ai criteri generali fissati dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal Consiglio di Amministrazione:
 - a) eleggere il Direttore del Dipartimento;
 - b) nominare la Giunta di Dipartimento;
 - c) nominare la Commissione Paritetica di cui all'Art. 19, limitatamente alla componente costituita dai professori e dai ricercatori;
 - d) nominare i componenti delle Commissioni Permanenti di cui all'Art. 22;
 - e) approvare il Regolamento di Dipartimento e le sue modifiche;
 - f) deliberare in merito alle deleghe da assegnare alla Giunta di Dipartimento secondo quanto indicato dall'Art. 14 del presente Regolamento;
 - g) deliberare in merito alle deleghe in materia di organizzazione e gestione della didattica da assegnare ai Consigli di Corsi di Studio di cui all'Art. 20 del presente Regolamento;
 - h) nominare i rappresentanti del Dipartimento nei Consigli dei Centri di Servizio dell'Ateneo e dei Centri Interdipartimentali ai quali il Dipartimento partecipa.
2. Il Consiglio è inoltre chiamato a deliberare in merito alle funzioni di seguito elencate con riferimento ai diversi ambiti dell'attività dipartimentale.
 - A. *Pianificazione dello sviluppo dipartimentale*
 - A.1. approvazione dei piani annuali e triennali di sviluppo delle attività per la programmazione degli obiettivi e dei fabbisogni di risorse umane, materiali e finanziarie, da sottoporre agli Organi Accademici ai fini della formulazione del documento di programmazione triennale dell'Ateneo, previa valutazione dell'adeguatezza delle richieste con gli obiettivi attesi e della coerenza con le esigenze dell'Ateneo;
 - A.2. approvazione della documentazione richiesta dall'Amministrazione dell'Ateneo ai fini della rendicontazione periodica dell'impiego delle risorse acquisite e dei risultati raggiunti;
 - A.3. formulazione al Consiglio di Amministrazione delle richieste di copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore, sulla base dei piani di sviluppo di cui alla precedente lettera A.1) e approvazione delle relative chiamate;

- A.4. approvazione delle richieste di afferenza al Dipartimento e di trasferimento ad altro Dipartimento avanzate da professori o ricercatori, **nonché esprimere parere sulle richieste di cambio di Settore Scientifico Disciplinare / Settore concorsuale;**
- A.5. presentazione al Consiglio di Amministrazione delle richieste di personale tecnico-amministrativo, di risorse economico-finanziarie, di strutture e di spazi in funzione delle attività di ricerca e didattica svolte e programmate, nonché dei servizi di supporto alla didattica attivati e programmati.
- B. *Organizzazione e coordinamento della Ricerca*
- B.1. definizione delle strategie di ricerca scientifica, indicandone gli obiettivi e valutandone i risultati, utilizzando criteri di valutazione condivisi a livello nazionale e internazionale e tenendo conto delle indicazioni dell'Ateneo;
- B.2. promozione dei progetti di ricerca scientifica e industriale di rilievo nazionale e internazionale e collaborazioni con enti di ricerca accreditati a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle azioni supportate dall'Unione Europea;
- B.3. supporto alle iniziative di ricerca, scientifica e industriale, avanzate dai professori e dai ricercatori afferenti, anche in collaborazione con i Centri Interdipartimentali di pertinenza del Dipartimento e con gli *spin-off* e le *start up* universitari da esso partecipate;
- B.4. promozione della comunicazione e della diffusione dei risultati delle attività di ricerca svolte dal Dipartimento;
- B.5. destinazione degli spazi dedicati alla ricerca e definizione dei criteri di accesso ai laboratori e alle strumentazioni.
- B.6. approvazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale e del Rapporto Annuale sulla Ricerca, elaborati dalla Commissione Ricerca.
- C. *Organizzazione e gestione della Didattica e della Formazione*
- C.1. deliberazioni inerenti l'eventuale afferenza del Dipartimento ad una Scuola di Ateneo;
- C.2. formulazione delle proposte di attivazione, modifica o soppressione di Corsi di Studio, di Corsi di Master universitario e di Corsi di alta formazione, di Scuole di Specializzazione e di Corsi di perfezionamento aventi sede amministrativa presso il Dipartimento o che ne vedano la partecipazione;
- C.3. presentazione di proposte di istituzione, di modifica e di rinnovo di Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il Dipartimento e proposte di adesione del Dipartimento a Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso altro Ateneo o altra struttura dell'Ateneo, e relative convenzioni;
- C.4. approvazione delle delibere inerenti la formazione dei Consigli di Corso di Studio di cui all'Art. 20 del presente regolamento e delibere sull'afferenza dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo ai Consigli di Corso di Studio stessi;
- C.5. organizzazione, coordinamento e gestione delle attività didattiche dei corsi di studio e di formazione, delle attività di tutorato e di orientamento, delle attività culturali e delle altre attività rivolte all'esterno che per legge o per Statuto spettano ai Dipartimenti;
- C.6. programmazione, controllo e verifica dell'impiego efficiente delle potenzialità didattiche offerte dai professori e dai ricercatori afferenti, nonché dai posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati, anche sentita la Commissione Paritetica docenti-studenti;
- C.7. approvazione, per ciascun Corso di Studio, della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS);
- C.8. definizione dei criteri per assicurare un'equa distribuzione dei carichi didattici tra i professori e i

- ricercatori del Dipartimento, tenendo conto del regime giuridico, dei compiti organizzativi e di ricerca assegnati, delle specifiche competenze e dell'esperienza didattica dei singoli;
- C.9. proposte di stipulazione dei contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- C.10. promozione delle attività di orientamento e di collegamento con il sistema scolastico secondario superiore, di internazionalizzazione e di orientamento al mondo del lavoro, in relazione ad obiettivi formativi predefiniti e sostenibili;
- C.11. collaborazione con gli enti e organi di competenza e, in particolare, con il sistema regionale della formazione per la progettazione e realizzazione di programmi di formazione e qualificazione professionale;
- C.12. definizione dei criteri per l'uso e la gestione dei laboratori didattici;
- C.13. delibere inerenti il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero.
- D. *Gestione dipartimentale*
- D.1. approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria e del rendiconto consuntivo proposti annualmente dal Direttore di Dipartimento;
- D.2. approvazione della relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore di Dipartimento;
- D.3. formulazione di pareri e valutazioni sulle attività didattiche, scientifiche e gestionali svolte dagli afferenti al Dipartimento in conformità alla normativa vigente;
- D.4. approvazione dei contratti e convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi nonché per lo svolgimento di attività di ricerca o consulenza, negli ambiti di competenza;
- D.5. approvazione degli impegni di spesa che superano il limite stabilito dal Consiglio stesso;
- D.6. approvazione delle proposte di costituzione e rinnovo di *spin-off e start-up* universitari avanzate dagli afferenti al Dipartimento e delle delibere inerenti la compatibilità con i compiti istituzionali della partecipazione alle relative attività, ai sensi dell'apposito regolamento;
- D.7. formulazione delle proposte di istituzione e di rinnovo di Centri Interdipartimentali di Ricerca che hanno sede amministrativa presso il Dipartimento o che ne vedono la partecipazione;
- D.8. definizione dei criteri per l'occupazione degli spazi e per la gestione dei servizi comuni;
- D.9. espressione di parere sul Regolamento relativo alle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi;
- D.10. approvazione della composizione del Presidio della Qualità dell'Ateneo;
- D.11. espressione di parere su ogni materia per la quale ciò sia richiesto dagli Organi Accademici;
- D.12. esercizio di ogni altra attribuzione che sia demandata al Dipartimento dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 10

Delibere a maggioranza qualificata e delibere con voto limitato ad alcune componenti del Consiglio

1. Le delibere di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) dell'Art. 9 sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Le delibere di cui al comma 2, punto A.3 dell'Art. 9, riguardanti la formulazione di richieste di copertura di posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatore e le relative chiamate nonché le conferme in ruolo, a seconda che riguardino i soli professori di ruolo di prima o seconda fascia o i ricercatori, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

3. Le delibere di cui al comma 2, punto A.4 dell'Art. 9, riguardanti i professori di ruolo di prima e seconda fascia e i ricercatori, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nella composizione limitata ai soli **Professori (di ruolo e a tempo determinato) ed ai ricercatori (a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lettera b)**.
4. Le delibere relative alle carriere e alle valutazioni inerenti le attività didattiche e di ricerca dei professori, di ruolo o fuori ruolo, e dei ricercatori, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
5. Le delibere di cui al comma 2, punti C.2 e C.3 dell'Art. 9, relative alle proposte di attivazione, modifica o soppressione di Corsi di Studio, di Corsi di Master universitario e di Corsi di alta formazione, di Scuole di Specializzazione e di Corsi di perfezionamento, nonché di Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nella composizione limitata ai soli **Professori (di ruolo e a tempo determinato) ed ai ricercatori (a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lettera b)**.
6. Le delibere riguardanti il personale afferente che appartiene alle categorie rappresentate dai componenti del Consiglio di cui all'Art. 7, comma 1, lettere b), d) ed e) sono assunte dal Consiglio in assenza della rappresentanza degli studenti di cui all'Art. 7, comma 1, lettera c).

Articolo 11 **Riunioni del Consiglio**

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno quattro volte l'anno per i seguenti adempimenti:
 - a) discussione e approvazione dell'offerta formativa;
 - b) discussione e approvazione del rendiconto consuntivo;
 - c) discussione e approvazione dei programmi di sviluppo;
 - d) discussione e approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria da presentare al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio è inoltre convocato in via straordinaria in casi di necessità o urgenza ravvisati dal Direttore o dalla Giunta o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri del Consiglio.
3. L'ordine del giorno del Consiglio è definito dal Direttore sentito il Responsabile Amministrativo e la Giunta. Dovranno obbligatoriamente essere inseriti nell'ordine del giorno punti specifici a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei membri del Consiglio.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; nel computo per determinare la maggioranza dei componenti non rientrano coloro che hanno giustificato la loro assenza.
5. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato in forma scritta prima delle riunioni medesime. È ammesso l'uso della posta elettronica.
6. Il Consiglio è presieduto dal Direttore o, in sua sostituzione, dal Vice-direttore. In caso di assenza o impedimento del Direttore e del Vice-direttore, il Consiglio è presieduto dal professore di prima fascia di maggiore anzianità nel ruolo presente alla seduta.
7. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della seduta.
8. Nessun componente del Consiglio può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti e affini entro il quarto grado.

9. Le delibere, prima di essere poste in votazione, sono brevemente illustrate dal Presidente della seduta o da uno dei componenti del Consiglio designato come relatore. Le eventuali richieste di intervento sono registrate dal Presidente il quale concede la parola ai richiedenti secondo l'ordine delle richieste. La durata degli interventi è disciplinata dal Presidente.
10. Esaurito il dibattito, il Presidente procede all'eventuale riformulazione della delibera secondo il risultato del dibattito e la pone in votazione. In questa fase sono possibili interventi per sola dichiarazione di voto. Tali interventi non possono eccedere i due minuti e, ove ne sia richiesta l'integrale riproduzione in verbale, dei medesimi va consegnata apposita redazione scritta al segretario verbalizzante.
11. In ogni riunione prima di procedere alla discussione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente, subito dopo le comunicazioni, riferisce al Consiglio sulle delibere adottate dalla Giunta nell'esercizio delle deleghe di cui all'Art. 14 del presente regolamento.

Articolo 12

Verbalizzazione delle riunioni del Consiglio

1. Gli ordini del giorno delle sedute e gli atti del Consiglio sono pubblici. I provvedimenti approvati dal Consiglio sono pubblicati in area riservata del sito web del DIEF di norma entro quindici giorni dalla data di approvazione e l'avvenuta pubblicazione è comunicata al personale del Dipartimento per via telematica.
2. Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento svolge le funzioni di Segretario verbalizzante. Egli provvede alla registrazione delle riunioni su supporto digitale, previo avviso ai convenuti della registrazione in atto. La redazione per iscritto del verbale può essere effettuata successivamente alla riunione. In tale fattispecie, il Segretario prende nota sommaria degli interventi, riportando un sunto degli interventi medesimi per mostrare l'iter della discussione e le motivazioni della decisione finale. Ciascun componente del Consiglio può far inserire a verbale l'opinione che ha espresso, fornendone al segretario il testo autentico in forma scritta prima dell'approvazione definitiva del verbale.
3. I verbali delle sedute del Consiglio vengono di norma approvati nella seduta immediatamente successiva. Le delibere sono comunque immediatamente esecutive salvo che il Consiglio di Dipartimento non decida di sospenderne l'esecutività fino all'approvazione definitiva del verbale.
4. In caso di impedimento del Responsabile Amministrativo, prima dell'inizio della riunione il Presidente dispone l'affidamento delle funzioni di Segretario verbalizzante ad un componente del Consiglio.
5. Il verbale della seduta è sottoscritto in ogni pagina dal Presidente e dal Segretario verbalizzante della seduta.
6. I verbali in formato cartaceo originale sottoscritto sono tenuti a cura dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento e sono raccolti al termine di ciascun anno in volume conservato in archivio. Il Responsabile Amministrativo cura inoltre la riproduzione e la conservazione di copia in formato elettronico non alterabile dei verbali in originale sottoscritto.

Articolo 13

Modalità di convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio deve essere convocato con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione è ridotto a ventiquattro ore.
2. La convocazione è pubblicata nel sito *web* del Dipartimento ed è comunicata a ciascun componente del Consiglio a mezzo lettera o comunicazione di posta elettronica. Il Consiglio di Dipartimento determina le modalità di verifica dell'avvenuta ricezione dell'avviso da parte dei destinatari.

Articolo 14

Deleghe del Consiglio alla Giunta

1. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta di Dipartimento le attribuzioni non espressamente vietate dallo Statuto e dal presente Regolamento.

In particolare, non sono delegabili alla Giunta le seguenti attribuzioni:

- a. nomina della componente costituita dai professori e dai ricercatori della Commissione Paritetica docenti-studenti di cui all'Art. 19 e dei componenti delle Commissioni Permanenti di cui all'Art. 22;
- b. approvazione del Regolamento di Dipartimento e delle sue modifiche;
- c. delibere inerenti i piani annuali e triennali di sviluppo di cui all'Art. 9, comma 2, lettera A.1, in adempimento a quanto previsto dall'Art. 27, comma 7 dello Statuto;
- d. approvazione delle rendicontazioni periodiche inerenti l'impiego delle risorse acquisite ed i risultati raggiunti, di cui all'Art. 9, comma 2, punto A.2;
- e. delibere sulla chiamata e l'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento di cui all'Art. 9, comma 2, punto A.3, nonché alle richieste di afferenza di cui all'Art. 9, comma 2, punto A.4;
- f. delibere sull'eventuale afferenza del Dipartimento ad una Scuola di Ateneo, di cui all'Art. 9, comma 2, punto C.1, e delibere sulla programmazione didattica di cui all'Art. 9, comma 2, punti C.2 e C.3;
- g. approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria e del rendiconto consuntivo di cui all'Art. 9, comma 2, punto D.1;
- h. approvazione della relazione annuale sull'attività didattica e scientifica di cui all'Art. 9, comma 2, punto D.2;
- i. decisione di impegni di spesa superiori a €. 40.000,00 quando gravanti su finanziamenti di cui è titolare il Dipartimento, e di impegni di spesa superiori a €. 100.000,00 quando gravanti su finanziamenti di cui sono titolari o responsabili docenti o ricercatori afferenti al Dipartimento. Tali limiti possono essere annualmente modificati con delibera del Consiglio di Dipartimento.

CAPO II

Il Direttore di Dipartimento

Articolo 15

Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i Professori di prima fascia afferenti al Dipartimento ed è nominato con Decreto del Rettore. La carica ha durata triennale, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. In caso di documentata indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai Professori di seconda fascia.

2. Le modalità di elezione del Direttore di Dipartimento sono determinate dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

3. Le candidature alla carica di Direttore di Dipartimento devono essere rese pubbliche in un'apposita assemblea generale del Dipartimento da tenersi di norma almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica. E' possibile derogare da tali termini in caso di dimissioni anticipate del Direttore o per comprovati motivi d'urgenza.

4. La carica di Direttore di Dipartimento, fermo quanto previsto dall'Art. 2 del Regolamento Elettorale di Ateneo, è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente o componente del Nucleo di Valutazione.

5. La compatibilità tra la carica di Direttore e il regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
6. Il Direttore può avanzare richiesta motivata al fine di ottenere una limitazione dall'attività didattica per tutta la durata in carica. La limitazione, deliberata ai sensi dell'Art. 47 dello Statuto, è disposta dal Rettore con apposito decreto.

Articolo 16

Attribuzioni e compiti del Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento.
2. È compito del Direttore proporre politiche e strategie operative orientate a favorire l'applicazione dei principi di valorizzazione del merito, di trasparenza ed efficienza dei processi e delle procedure, di equa responsabilizzazione e attiva partecipazione del personale.
3. Spetta al Direttore di Dipartimento, in attuazione delle delibere del Consiglio e con la collaborazione della Giunta:
 - a) promuovere le attività del Dipartimento;
 - b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
 - c) tenere i rapporti con gli organi accademici;
 - d) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 17

Il Vicedirettore del Dipartimento

1. Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.
2. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore.

CAPO III

La Giunta di Dipartimento

Articolo 18

La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore, con funzioni istruttorie, di coordinamento e operative. La Giunta ha poteri decisionali nei limiti delle deleghe ad essa conferite dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta di Dipartimento comprende:
 - a) il Direttore;
 - b) il Vicedirettore senza diritto di voto, salvo che non sostituisca il Direttore;
 - c) il Responsabile Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto;
 - d) cinque fra professori e ricercatori indicati dal Direttore in qualità di delegati a presiedere le Commissioni Permanenti di cui all'Art. 22 del presente regolamento;
 - e) quattro ulteriori fra professori e ricercatori indicati dal Consiglio di Dipartimento;
 - f) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, di cui uno appartenente alla categoria del personale amministrativo e uno appartenente alla categoria del personale tecnico, indicati tra le rispettive rappresentanze elette nel Consiglio di Dipartimento;
 - g) uno studente indicato dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento tra i rappresentanti stessi.

3. Nelle indicazioni di cui al comma 2, lettere d) ed e) deve essere comunque garantita la presenza di almeno un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore.
4. La composizione della Giunta dovrà tener conto di quanto previsto dall'Art.5, comma 3 dello Statuto, in materia di pari opportunità.
5. La Giunta di Dipartimento è nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore in apposita seduta del Consiglio, a conclusione della seguente procedura:
 - a) il Direttore, con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla seduta del Consiglio in oggetto, rende noti ai componenti del Consiglio i nominativi dei Delegati per le Commissioni Permanenti di cui all'Art. 22, motivando le proprie scelte;
 - b) ai fini del completamento della Giunta:
 - i docenti e ricercatori del Dipartimento e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti nel Consiglio di Dipartimento sono chiamati ad avanzare auto-candidature al Direttore di Dipartimento, entro un lasso di tempo non inferiore a giorni sette dalla comunicazione formale del Direttore;
 - i rappresentanti degli studenti in Consiglio sono chiamati ad eleggere la propria rappresentanza nella Giunta almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio;
 - c) il Direttore può richiedere ai docenti e ricercatori del Dipartimento un'espressione di preferenza a scrutinio segreto in merito alle auto-candidature dei docenti e ricercatori di cui al punto b);
 - d) il Direttore può richiedere ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti nel Consiglio di Dipartimento un'espressione di preferenza a scrutinio segreto in merito alle auto-candidature del personale tecnico-amministrativo di cui al punto b);
 - e) al termine delle fasi sopra descritte il Direttore, tenuto conto dei vincoli imposti dai commi 2, lettera f, 3 e 4 del presente articolo, redige la proposta di composizione della Giunta e la comunica in allegato all'OdG della seduta del Consiglio dedicata alla nomina della Giunta. In tale sede la proposta del Direttore, preliminarmente discussa, è posta in votazione con voto palese. La nomina avviene a seguito di approvazione della proposta con maggioranza qualificata;
 - f) in caso di mancata nomina della Giunta la procedura di cui sopra sarà ripetuta con la formulazione di una nuova proposta di composizione della Giunta da parte del Direttore e con la convocazione di una nuova seduta del Consiglio;
 - g) la medesima procedura si applica, per le parti di pertinenza, ogniqualvolta si verifichi la necessità di sostituire uno o più componenti della Giunta.
6. La Giunta ha durata pari a quella del mandato del Direttore che l'ha proposta e decade al termine del mandato dello stesso. In caso di dimissioni anticipate del Direttore, la Giunta è presieduta dal professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo tra gli afferenti al Dipartimento e resta in carica per il disbrigo delle attività ordinarie sino alla nomina di una nuova Giunta a seguito dell'entrata in carica del nuovo Direttore. La carica di componente della Giunta è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
7. Sulle materie ad essa delegate la Giunta può assumere delibere esecutive o, su argomenti che la Giunta stessa giudichi di particolare delicatezza o rilievo, rinviare le relative delibere al Consiglio.
8. Sulle materie ad essa non delegate la Giunta esprime parere preventivo non vincolante. I pareri riguardanti i soli professori di prima e seconda fascia o i ricercatori sono espressi dalla Giunta nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
9. Sulle delibere o proposte di delibera richieste dalla Giunta su materie di competenza delle Commissioni Permanenti di Dipartimento di cui all'Art. 22, queste esprimono parere obbligatorio. In caso di difformità di parere le delibere o proposte di delibera dovranno essere sottoposte ad approvazione del Consiglio di Dipartimento.

10. La Giunta è convocata dal Direttore in via ordinaria almeno dieci volte l'anno e comunque prima di ciascuna seduta del Consiglio. La Giunta è convocata in via straordinaria nei casi di necessità o urgenza ravvisati dal Direttore o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri della Giunta stessa.
11. Per la validità delle riunioni della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; nel computo per determinare la maggioranza non rientrano i componenti che hanno giustificato la loro assenza.
12. Le delibere, i pareri e le proposte sono approvati dalla Giunta a maggioranza semplice di presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
13. L'ordine del giorno della seduta della Giunta è definito dal Direttore sentito il Responsabile Amministrativo. Dovranno obbligatoriamente essere inseriti nell'ordine del giorno punti specifici a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei membri della Giunta.
14. Gli ordini del giorno delle sedute e gli atti della Giunta sono pubblici. I provvedimenti approvati dalla Giunta sono pubblicati in area riservata del sito web del DIEF di norma entro sette giorni dalla data di approvazione e l'avvenuta pubblicazione è comunicata al personale del Dipartimento per via telematica.
15. Le modalità di verbalizzazione delle sedute della Giunta e di approvazione, sottoscrizione e conservazione dei verbali, sono le medesime previste per la verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Dipartimento, come espresse dall'Art. 12 del presente regolamento.
16. Le modalità e le norme di convocazione della Giunta sono le medesime previste per la convocazione delle sedute del Consiglio di Dipartimento, come espresse dall'Art. 13 del presente regolamento.

CAPO IV

La Commissione Paritetica

Articolo 19

La Commissione Paritetica docenti-studenti

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti, istituita presso il Dipartimento, è competente a:
 - a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e del personale tecnico-amministrativo a questa dedicato. In particolare, la Commissione è tenuta a redigere una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale degli studenti, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo.
 - b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di monitoraggio di cui sopra;
 - c) formulare pareri obbligatori ma non vincolanti sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio.

La Commissione Paritetica redige una relazione annuale che contiene proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche.

2. La Commissione Paritetica docenti-studenti è composta da un numero di docenti professori e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al DIEF pari al numero dei Consigli di Corso di Studio di cui all'Art. 20 e da un pari numero di studenti. **Non possono far parte della Commissione Paritetica docenti-studenti i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio (o figure equivalenti), i Direttori di Dipartimento, i Presidenti di Facoltà e i Responsabili di Qualità del Dipartimento.**

La carica, per quanto riguarda la componente docente della commissione, ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una volta sola.

3. La Commissione è presieduta da un professore o ricercatore eletto all'interno della componente docente. Il Presidente è eletto nella prima seduta della Commissione, con le modalità che la Commissione avrà autonomamente stabilito.
4. Alle sedute della Commissione Paritetica partecipa, senza diritto di voto, il Coordinatore Didattico o suo delegato.
5. La componente docente della Commissione Paritetica è costituita da un rappresentante per ciascuno dei Consigli di Corsi di Studio di cui all'Art. 20, designato con modalità autonomamente stabilite da ciascun CCdS.
6. La componente studentesca è composta da rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e nei Consigli di Corsi di Studio, attingendo dalle graduatorie degli eletti e di coloro che, pur non eletti in prima proclamazione, hanno ottenuto voti per i suddetti organi. L'individuazione dei singoli studenti nelle Commissioni potrà avvenire sulla base di un accordo tra gli studenti interessati, in mancanza del quale saranno nominati gli studenti che, per il Consiglio di Dipartimento, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze individuali. In assenza di rappresentanti degli Studenti eletti per il Consiglio di Dipartimento e i Consigli di Corso di Studio, ovvero nel caso di assoluta indisponibilità degli eletti nei suddetti Organi a ricoprire le funzioni nelle Commissioni Paritetiche, la componente studentesca nelle Commissioni sarà individuata per il tramite della Conferenza degli Studenti, che comunicherà i nominativi degli studenti al Direttore del Dipartimento.
7. Alle sedute della Commissione Paritetica possono essere invitati, a fini consultivi, rappresentanti di enti e istituzioni regionali, nazionali ed internazionali e rappresentanti del mondo industriale produttivo.
8. Le modalità di convocazione e funzionamento della Commissione Paritetica saranno definite dalla Commissione stessa in apposito regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

CAPO V

I Consigli dei Corsi di Studio

Articolo 20

I Consigli dei Corsi di Studio

1. Stante la complessità dell'offerta formativa del DIEF, conformemente all'Art. 34 dello Statuto, sono istituiti i Consigli dei Corsi di Studio (CCdS), identificati quali organi del Dipartimento.
2. I Consigli possono essere relativi ad uno specifico Corso di Studio, Corso di Laurea (CL) o Corso di Laurea Magistrale (CLM), o ad aggregazioni di Corsi di Studio (CdS) tra i quali il Consiglio di Dipartimento ravvisa affinità culturali e omogeneità organizzative. Nel seguito si userà genericamente il termine Consiglio di Corsi di Studio per entrambe le tipologie di organismo di gestione didattica.
3. Il Consiglio di Corsi di Studio è composto dai docenti e dai ricercatori del Dipartimento afferenti al Consiglio stesso ai sensi del successivo comma 4, dai professori di ruolo, dai ricercatori e dai professori a contratto che svolgono attività didattiche nei Corsi di Studio di competenza del Consiglio, dal personale tecnico-amministrativo che svolge funzioni inerenti ai Corsi di Studio di cui sopra, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Studio in numero stabilito dal Regolamento Elettorale di Ateneo.
4. I professori e i ricercatori del Dipartimento afferiscono obbligatoriamente ad un e un solo CCdS, anche se fanno parte di tutti i Consigli nell'ambito dei cui Corsi di Studio svolgono attività didattica. Il personale tecnico-amministrativo può al più afferire ad un singolo Consiglio di Corsi di Studio. L'afferenza ai CCdS del personale docente e tecnico-amministrativo è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, come indicato nel Comma 2, punto C.4 dell'Art. 9.

5. Il Consiglio di Corsi di Studio è presieduto da un Presidente che ha il compito di sovrintendere al buon funzionamento dei CdS di pertinenza, rappresentandoli sia a livello di Ateneo sia a livello di conferenze nazionali ove istituite.
6. Il Presidente del Consiglio di Corsi di Studio è eletto fra i professori di ruolo, ovvero, in caso di indisponibilità di questi, fra i ricercatori a tempo indeterminato afferenti al CCdS afferenti al CCdS ai sensi del precedente comma 4. Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore, il suo mandato è triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.
7. L'elezione del Presidente di Consiglio di Corsi di Studio avviene in apposita seduta del Consiglio di Corsi di Studio, a conclusione della seguente procedura:
 - a) almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Decano dei professori di prima fascia afferenti al Consiglio o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio per procedere all'elezione del Presidente per il successivo triennio. In tale convocazione, invita i docenti e ricercatori afferenti al Consiglio di Corsi di Studio ad avanzare auto-candidature, entro un lasso di tempo non inferiore a giorni sette dalla predetta seduta del CCdS;
 - b) L'elezione del Presidente di Consiglio di Corsi di Studio avviene nella seduta straordinaria del Consiglio di cui al punto a) con votazione a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei voti dei presenti, eventualmente a seguito di votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti nella prima votazione.
8. Per l'elezione dei Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio si applicano inoltre le norme e procedure previste dagli articoli dal 54 al 59 del Regolamento Elettorale di Ateneo.
9. Il Consiglio di Corsi di Studio ha il compito dell'organizzazione della didattica dei Corsi di Studio di competenza. In particolare, sotto il coordinamento della Commissione Didattica di cui all'Art. 23, il Consiglio svolge i seguenti compiti:
 - a. formula annualmente al Consiglio di Dipartimento la proposta del manifesto degli studi per i Corsi di Studio di competenza;
 - b. cura l'aggiornamento dei documenti ufficiali, anche nei formati telematici previsti dall'Ateneo e dal Dipartimento, relativi all'organizzazione didattica dei Corsi di Studio di competenza;
 - c. cura la diffusione, anche per via telematica, delle informazioni inerenti l'organizzazione didattica, e delle norme, regole e scadenze di specifico rilievo per i Corsi di Studio di competenza;
 - d. cura, per i CdS di pertinenza, la gestione della qualità della didattica impartita nonché l'analisi e la pubblicizzazione degli esiti delle procedure di valutazione della didattica;
 - e. organizza il servizio di tutoraggio agli studenti dei CdS di competenza;
 - f. provvede, per i Corsi di Studio di competenza, alla costituzione delle commissioni degli esami di profitto e di laurea, da segnalare al Direttore di Dipartimento per la nomina;
 - g. verifica il buon andamento delle attività didattiche dei Corsi di Studio di competenza;
 - h. approva per i Corsi di Studio di competenza, le pratiche studenti, le richieste di passaggi e trasferimenti, i piani di studio individuali degli studenti, le ammissioni ai Corsi di Laurea Magistrale;
 - i. istruisce le pratiche di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;
 - j. approva, relativamente ai Corsi di Studio di competenza, il rapporto annuale di revisione e la Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS), predisposto dal Gruppo di Auto Valutazione di cui al successivo comma 10.
10. Ciascun CCdS si deve dotare di un Gruppo di Auto Valutazione (GAV) responsabile delle politiche di qualità per Corsi di Studio di competenza del Consiglio per i quali, in particolare, redige il rapporto annuale di revisione e la SUA-CdS. Il GAV è presieduto dal Presidente del CCdS e composto da personale docente, personale tecnico-amministrativo e studenti in numero adeguato alla struttura del

Consiglio. Ciascun CCdS ha la facoltà di delegare alcune delle rimanenti funzioni di cui al precedente comma 9 ad un Comitato ristretto nominato dal Consiglio Stesso.

11. Sulle materie ad essi delegate dal Consiglio di Dipartimento i Consigli di Corsi di Studio possono assumere delibere esecutive.

12. Sulle materie ad essi non delegate i Consigli di Corsi di Studio esprimono parere preventivo non vincolante. I pareri riguardanti i soli professori di prima e seconda fascia o i ricercatori sono espressi dai Consigli di Corsi di Studio nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

13. Ciascun Consiglio di Corsi di Studio è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri del Consiglio stesso. Per assegnate tipologie di pratiche, definite dal CCdS, è ammesso lo svolgimento di sedute in forma telematica.

14. Per la validità delle riunioni in presenza dei Consigli dei Corsi di Studio è necessaria la presenza della maggioranza degli afferenti al Consiglio stesso ai sensi del precedente comma 4; nel computo per determinare la maggioranza non rientrano i componenti che hanno giustificato la loro assenza.

15. Le delibere, i pareri e le proposte sono approvati dai Consigli di Corsi di Studio a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

16. Gli ordini del giorno delle sedute e gli atti dei Consigli dei Corsi di Studio sono pubblici. I provvedimenti approvati dai Consigli dei Corsi di Studio sono pubblicati in area riservata del sito web del DIEF di norma entro sette giorni dalla data di approvazione e l'avvenuta pubblicazione è comunicata ai componenti dei Consigli dei Corsi di Studio per via telematica.

17. Le modalità di verbalizzazione delle sedute dei Consigli dei Corsi di Studio e di approvazione, sottoscrizione e conservazione dei verbali, sono le medesime previste per la verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Dipartimento, come espresse dall'Art. 12 del presente regolamento.

18. Le modalità e le norme di convocazione dei Consigli dei Corsi di Studio sono le medesime previste per la convocazione delle sedute del Consiglio di Dipartimento, come espresse dall'Art. 13 del presente regolamento.

TITOLO III ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO

Articolo 21 Coordinatore Didattico

1. Il Coordinatore Didattico è figura organizzativa volta a garantire adeguato supporto tecnico e informativo agli studenti e a fornire supporto tecnico al Consiglio di Dipartimento in materia di organizzazione e gestione della didattica. Il Coordinatore Didattico fa parte del personale tecnico-amministrativo.

2. Il Coordinatore Didattico, per le questioni attinenti la didattica, interagisce principalmente con il Direttore e la Giunta di Dipartimento e con la Commissione Paritetica docenti-studenti, le Commissioni Permanenti di cui all'Art. 22 e successivi, i Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e nei CCdS, la segreteria studenti, l'Ufficio Stage, gli uffici centrali di Ateneo, i docenti che prestano opera nei Corsi di Studio attivi presso il DIEF.

Art. 22

Il Responsabile di Qualità del Dipartimento (RQD)

Il RQD fornisce supporto e consulenza nel campo dell'assicurazione di qualità della didattica, della ricerca e della terza missione dipartimentale ed è responsabile del collegamento tra Dipartimento e Presidio di Qualità d'Ateneo.

L' RQD viene nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, in accordo con il Presidio di Qualità d'Ateneo. L'incarico è incompatibile con la carica di Presidente (o figura equivalente) di Corso di studio, componente della Commissione Paritetica docenti-studenti, Direttore/Presidente di Dipartimento/Facoltà. La carica ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una volta sola.

Qualora il Dipartimento si avvalga dell'ausilio di una Commissione Qualità, il RQD, di norma, la coordina e la presiede.

Articolo 23

Commissioni Permanenti

1. Ai fini dell'organizzazione e della gestione delle attività del Dipartimento sono istituite le seguenti Commissioni Permanenti:

- a) Commissione Didattica;
- b) Commissione Ricerca;
- c) Commissione Qualità;
- d) Commissione per il Trasferimento Tecnologico e i Rapporti con il Territorio;
- e) Commissione Spazi e Servizi.

Articolo 23

Commissione Didattica

1. La Commissione Didattica coadiuva il Direttore e la Giunta di Dipartimento, con funzioni istruttorie, di coordinamento e operative in materia di organizzazione e gestione della didattica. Sulle materie di competenza la Commissione esprime pareri obbligatori per la Giunta di Dipartimento, ai sensi dell'Art. 18, comma 9, del presente Regolamento.

2. La Commissione è coordinata da un professore o ricercatore delegato del Direttore di Dipartimento e componente della Giunta di Dipartimento.

3. La composizione della Commissione è determinata dal Consiglio di Dipartimento. Fanno comunque obbligatoriamente parte della Commissione:

- a) i Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio di cui all'Art. 20;
- b) due docenti delle discipline di base;
- c) il Coordinatore Didattico o suo delegato;
- d) un rappresentante nel Consiglio di Dipartimento del personale tecnico-amministrativo appartenente ai ruoli tecnici;
- e) due ricercatori;
- f) due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento;
- g) un rappresentante degli iscritti a Corsi o Scuole di Dottorato di ricerca nel Consiglio di Dipartimento.

4. Le modalità operative della Commissione Didattica sono determinate dal Consiglio di Dipartimento.

5. La Commissione didattica svolge le seguenti funzioni:

- a. predispone ogni anno l'offerta formativa del Dipartimento, da proporre all'approvazione del Consiglio, coordinando l'attività dei Corsi di Studio;
- b. formula proposte per l'eventuale introduzione del numero programmato nelle iscrizioni ai CdS;

- c. predisporre ogni anno il manifesto dell'offerta didattica del Dipartimento, da proporre all'approvazione del Consiglio, coordinando i manifesti proposti dai CCdS;
 - d. raccogliere, su richiesta del Consiglio, le esigenze didattiche di ruoli docenti, d'intesa con i CCdS;
 - e. proporre il piano di copertura di tutti gli insegnamenti attivati, d'intesa con i CCdS, assicurando un'equa distribuzione, anche temporale, dei carichi didattici ed organizzativi tra tutti i professori e ricercatori, nel rispetto delle norme vigenti in materia, tenendo conto del regime giuridico prescelto, delle competenze e, per quanto possibile, delle preferenze degli interessati.
 - f. proporre al Consiglio il piano economico per l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al sostegno delle attività didattiche; in particolare formula una valutazione preventiva dell'ammontare necessario al pagamento di contratti, supplenze e attività integrative e propone al Consiglio l'allocazione di adeguate risorse economiche.
 - g. proporre l'organizzazione degli orari ed i calendari di tutte le attività didattiche, in base ai manifesti dei singoli CdS, tenendo conto anche delle esigenze di altre attività didattiche del Dipartimento, quali Master, ITS, IFT, Corsi di Dottorato, e gestisce il calendario di occupazione delle aule.
 - h. individuare, nell'ambito del Consiglio, un referente per le attività pertinenti i progetti SOCRATES/ERASMUS e altri progetti didattici di internazionalizzazione cui aderiscano l'Ateneo o il Dipartimento.
 - i. programma, coordinandosi quando necessario con le competenti strutture dell'Ateneo e anche d'intesa con le scuole secondarie del territorio, attività di orientamento alla scelta degli studi universitari.
 - j. programma, d'intesa con realtà imprenditoriali ed enti del territorio, coordinandosi con la Commissione Rapporti con il Territorio e Trasferimento tecnologico e, se necessario, con il Comitato dei sostenitori di Ateneo, attività di orientamento dei laureati verso il mondo del lavoro.
 - k. contribuisce alle azioni di accreditamento dei Corsi di Studio svolte dalla Commissione Qualità ed alle attività di monitoraggio dell'offerta formativa svolte dalla Commissione Paritetica.
 - l. promuove la realizzazione di tirocini formativi curriculari e non curriculari presso enti e imprese, vagliando problematiche e richieste provenienti dall'Ufficio Stage di Dipartimento;
 - m. svolge il monitoraggio delle carriere degli studenti;
 - n. coordina le attività didattiche delle Scuole di Dottorato;
 - o. coordina, quando necessario, le attività didattiche di Master, ITIS, ITF;
 - p. svolge il coordinamento di tutte le attività didattiche del Dipartimento trasversali ai Corsi di Studio, e in particolare:
 - cura l'aggiornamento dei documenti ufficiali, anche nei formati telematici previsti dall'Ateneo e dal Dipartimento, relativi all'organizzazione didattica complessiva del Dipartimento;
 - si occupa della diffusione, anche per via telematica, ai Corsi di Studio di competenza, delle informazioni inerenti l'organizzazione didattica, e delle norme, regole e scadenze di specifico rilievo;
 - cura l'aggiornamento del sito web del Dipartimento per tutti gli aspetti riguardanti la didattica;
 - determina le propedeuticità degli insegnamenti dei Corsi di Studio e la tipologia delle forme di didattica impartita, ivi comprese quelle di insegnamento a distanza;
 - formula le proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche.
6. La Commissione Didattica nello svolgimento delle sue funzioni può delegare alcuni aspetti operativi a personale tecnico-amministrativo allo scopo dedicato.

Articolo 24

Commissione Ricerca

1. La Commissione Ricerca coadiuva il Direttore e la Giunta di Dipartimento, con funzioni istruttorie, di coordinamento e operative in materia di organizzazione e gestione della ricerca. Sulle materie di competenza la Commissione esprime pareri obbligatori per la Giunta di Dipartimento, ai sensi dell'Art. 18, comma 9, del presente Regolamento.
2. La Commissione è coordinata da un professore o ricercatore delegato del Direttore di Dipartimento e componente della Giunta di Dipartimento.
3. La composizione della Commissione, le sue specifiche prerogative e modalità operative sono determinate dal Consiglio di Dipartimento. Fanno comunque obbligatoriamente parte della Commissione:
 - h) i Coordinatori delle Scuole e dei Corsi di Dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento;
 - i) un ricercatore;
 - j) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Dipartimento.

Articolo 25

Commissione Qualità

1. La Commissione Qualità svolge per conto del Dipartimento le funzioni di Presidio per la Qualità e coadiuva il Direttore e la Giunta di Dipartimento, con funzioni istruttorie, di coordinamento e operative in materia di autovalutazione, valutazione e accreditamento delle strutture scientifiche, didattiche e gestionali del Dipartimento. Sulle materie di competenza la Commissione esprime pareri obbligatori per la Giunta di Dipartimento, ai sensi dell'Art. 18, comma 9, del presente Regolamento.
2. La Commissione è coordinata da un professore o ricercatore delegato del Direttore di Dipartimento e componente della Giunta di Dipartimento.
3. La composizione della Commissione, le sue specifiche prerogative e modalità operative sono determinate dal Consiglio di Dipartimento. Fanno comunque obbligatoriamente parte della Commissione:
 - k) i responsabili dei Gruppi di Autovalutazione (GAV) dei CdS di cui all'Art.20, comma 10;
 - l) il coordinatore didattico o suo delegato.

Articolo 26

Commissione per il Trasferimento Tecnologico e i Rapporti con il Territorio

1. La Commissione per il Trasferimento Tecnologico e i Rapporti con il Territorio coadiuva il Direttore e la Giunta di Dipartimento, con funzioni istruttorie, di coordinamento e operative finalizzate alla gestione dei rapporti con enti e imprese, con Centri Interdipartimentali e Centri di servizio dell'Ateneo, con le strutture di trasferimento tecnologico, nonché alla promozione di *spin off* e *start up* universitari. Sulle materie di competenza la Commissione esprime pareri obbligatori per la Giunta di Dipartimento, ai sensi dell'Art. 18, comma 9, del presente Regolamento.
2. La Commissione è coordinata da un professore o ricercatore delegato del Direttore di Dipartimento e componente della Giunta di Dipartimento.
3. La composizione della Commissione, le sue specifiche prerogative e modalità operative sono determinate dal Consiglio di Dipartimento. Fanno comunque obbligatoriamente parte della Commissione:
 - m) un rappresentante di ciascun Centro Interdipartimentale dotato di autonomia di bilancio cui il Dipartimento partecipa;

- n) un rappresentante, appartenente al Consiglio del DIEF, delle aziende di *spin off* e *start up* universitari che hanno convenzioni attive con il Dipartimento.

Articolo 27

Commissione Spazi e Servizi

1. La Commissione Spazi e Servizi coadiuva il Direttore e la Giunta di Dipartimento, con funzioni istruttorie, di coordinamento e operative in materia di gestione degli spazi di pertinenza del Dipartimento, di gestione del personale tecnico adibito ai servizi generali del Dipartimento, nonché in materia di salute del personale e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Sulle materie di competenza la Commissione esprime pareri obbligatori per la Giunta di Dipartimento, ai sensi dell'Art. 18, comma 9, del presente Regolamento.
2. La Commissione è coordinata da un professore o ricercatore delegato del Direttore di Dipartimento e componente della Giunta di Dipartimento.
3. La composizione della Commissione, le sue specifiche prerogative e modalità operative sono determinate dal Consiglio di Dipartimento. Fanno comunque obbligatoriamente parte della Commissione:
 - o) tre professori o ricercatori;
 - p) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento;
 - q) un rappresentante degli assegnisti di ricerca ed un rappresentante degli studenti delle Scuole di Dottorato in Consiglio di Dipartimento;
 - r) due rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento.

Articolo 28

Centri Interdipartimentali di Ricerca

1. Il DIEF promuove e supporta le iniziative di ricerca industriale e trasferimento tecnologico sviluppate negli ambiti di propria competenza dai Centri Interdipartimentali di Ricerca previsti dall'art. 36 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Dipartimento, a seguito di richiesta avanzata da professori o ricercatori afferenti al Dipartimento stesso, può proporre agli Organi Accademici l'istituzione, il rinnovo o la disattivazione di Centri di Ricerca Interdipartimentali dotati o meno di autonomia di bilancio.
3. Le modalità organizzative e di funzionamento dei Centri Interdipartimentali cui il DIEF partecipa, nonché la concessione degli spazi e delle risorse umane, economiche e strumentali di pertinenza del DIEF, sono soggette ad approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. Similmente, sono soggette ad approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento le eventuali successive proposte di modifica, delle condizioni e delle concessioni stabilite all'atto dell'istituzione o del rinnovo dei Centri Interdipartimentali.
4. Le proposte di creazione di posti di ruolo formulate dai Centri Interdipartimentali cui il DIEF partecipa sono soggette ad approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
5. I Centri Interdipartimentali cui il DIEF partecipa hanno l'obbligo di:
 - a. dare comunicazione al Dipartimento dei propri piani annuali di attività, preventivi e consuntivi;
 - b. comunicare la presa di servizio delle unità di personale non strutturato di cui si dotano.
6. L'adesione ai Centri Interdipartimentali di Ricerca da parte di professori e ricercatori afferenti al Dipartimento avviene a titolo personale. Per i Centri Interdipartimentali cui il DIEF partecipa l'adesione è libera e richiede unicamente che l'interessato ne dia tempestiva comunicazione al Dipartimento. L'adesione ad altri Centri Interdipartimentali è subordinata all'autorizzazione da parte del Consiglio di Dipartimento.



TITOLO IV NORME FINALI

Articolo 29

Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è reso noto mediante pubblicazione agli albi dell'Università. Esso è altresì pubblicato sul sito *web* di Ateneo e affisso nei locali della Segreteria di Dipartimento a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione agli albi dell'Università.

Articolo 30

Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni altra precedente disposizione in materia regolamentare relativa al DIEF. Previa approvazione da parte del Senato Accademico a seguito di parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione agli albi dell'Università.